

(N. 2105)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2331)*

d'iniziativa dei Deputati TREMELLONI, CARTIA, MONDOLFO, CORNIA, ZANFAGNINI, ZAGARI, CALOSSO, SARAGAT, VIGORELLI, PRETI, FIETTA, LOPARDI, BELLIARDI, ROSSI Paolo, CECCHERINI, ARIOSTO, BENNANI, GIAVI, MATTEOTTI Matteo, SALERNO, CHIARAMELLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1951

Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque
e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

Art. 2.

Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro più razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel piano le

opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.